

**Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2017 — Estonia/Commissione**(Causa T-157/15) <sup>(1)</sup>**«FEAGA e Feasr — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate dall'Estonia — Condizionalità — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Principio della buona amministrazione — Certezza del diritto»**

(2017/C 283/48)

Lingua processuale: l'estone

**Parti**

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentanti: inizialmente K. Kraavi-Käerdi, in seguito N. Grünberg, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sauka e E. Randvere, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33), nella parte in cui riguarda le spese effettuate dalla Repubblica di Estonia per un importo pari a EUR 691 746,53.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica di Estonia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU C 190 dell'8.6.2015.

**Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Diesel/EUIPO — Sprinter megacentros del deporte (Rappresentazione di una linea incurvata e angolata)**(Causa T-521/15) <sup>(1)</sup>**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta una linea curva e angolata — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore che rappresenta la lettera maiuscola “D” — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2017/C 283/49)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Diesel SpA (Breganze, Italia) (rappresentanti: A. Gaul, M. Frank, A. Parassina e K. Dani, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sprinter megacentros del deporte, SL (Elche, Spagna) (rappresentante: S. Malynicz, QC)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 giugno 2015 (procedimento R 3291/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Diesel e la Sprinter megacentros del deporte.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 giugno 2015 (procedimento R 3291/2014-2) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Diesel SpA.*
- 3) *La Sprinter megacentros del deporte, SL sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 381 del 16.11.2015.

---

**Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Basic Net/EUIPO (Rappresentazione di tre strisce verticali)**

(Causa T-612/15) <sup>(1)</sup>

**«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo raffigurante tre strisce verticali — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»]**

(2017/C 283/50)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Basic Net SpA (Torino, Italia) (rappresentante: D. Sindico, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 agosto 2015 (procedimento R 2845/2014-1) concernente una domanda di registrazione di un segno figurativo raffigurante tre strisce verticali come marchio dell'Unione europea.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Basic Net SpA è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 7 dell'11.1.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Badica e Kardiam/Consiglio**

(Causa T-619/15) <sup>(1)</sup>

**«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana — Congelamento dei capitali — Decisione di iscrizione iniziale — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inclusione dei nomi dei ricorrenti — Attuazione di una risoluzione dell'ONU — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Presunzione d'innocenza — Errore manifesto di valutazione»)**

(2017/C 283/51)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Bureau d'achat de diamant Centrafrique (Badica) (Bangui, Repubblica centrafricana) e Kardiam (Anversa, Belgio) (rappresentanti: D. Luff e L. Defalque, avvocati)